



COMUNE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

U.O. Affari Istituzionali – Controllo di regolarità amministrativa

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

affari.istituzionali@comune.palermo.it

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Concetta Orlando
e-mail: m.c.orlando@comune.palermo.it

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art 7 regolamento comunale sui controlli interni Anno 2020 – I° report semestrale.

E-mail

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

presidenzacc@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

All'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

c/o Area della Direzione Generale

organismoindipendentevalutazione@comune.palermo.it

e, p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

In relazione al controllo in oggetto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia,¹ in esito alle attività svolte dall'Ufficio dello scrivente, si rassegna quanto segue.

In applicazione della normativa di riferimento e del vigente regolamento unico sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, questa Amministrazione ha condotto – nel **semestre gennaio-giugno 2020** – la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e

¹ Cfr. Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 con cui, ex art. 3 (“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato “Tipologia dei Controlli Interni”) nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”).

provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell'Ente, sulle cui risultanze² si rappresenta quanto segue.

Con riguardo, anzitutto, alla quantificazione degli atti e provvedimenti da prescegliere ai fini dello svolgimento del controllo in argomento, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del citato regolamento comunale, con Determinazione del Sindaco n. 58/DS del 30/05/2020 sono stati stabiliti i limiti percentuali e numerici degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie (atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc.) e quantificando, per le ragioni nel suddetto provvedimento rappresentate, in **complessivi n. 90 i provvedimenti amministrativi da controllare nell'anno 2020.**³

Si aggiunga che, ai fini delle risultanze circa gli esiti del controllo in argomento, la relativa attività è stata condotta, sotto il profilo operativo – ed in continuità con quanto effettuato nel corso delle annualità precedenti - mediante l'utilizzo dei medesimi modelli di scheda-controllo già in uso (in particolare: 1.una scheda-controllo con indicatori mirati sia alla correttezza redazionale sia alla regolarità procedurale, anche con riferimento al rispetto dei tempi di attuazione e/o di conclusione del procedimento o fase endo-procedimentale, nonché al rispetto delle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata; 2.una differente scheda-tipo di controllo specifica per le “determinazioni a contrarre”) aggiornate alla luce della recente legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” (Pubblicata nella G.U.R.S. 23 maggio 2019 n. 23), che ha espressamente abrogato la precedente L.R. n. 10/1991 e succ. mm. e ii..

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta pertanto che, **nel periodo gennaio-giugno 2020**, sulla scorta della suddetta quantificazione numerica, sono stati esaminati **n.27** provvedimenti amministrativi, per lo più di competenza gestionale e, segnatamente:

²In merito alle risultanze del controllo *ex post* di regolarità amministrativa, già effettuato nel corso dell'anno 2019 si rimanda alle relazioni semestrali pubblicate sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull'Amministrazione”-“Controlli interni” –“Controllo di regolarità amministrativa”.

³ Per l'anno 2020 tanto la quantificazione degli atti da sottoporre al controllo in argomento quanto, soprattutto, la conduzione delle relative attività sono state fortemente condizionate dalla emergenza sanitaria nazionale determinata dalla pandemia da covid-19, in special modo a motivo delle difficoltà organizzative ed operative per il mancato supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo” (costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 adottata dal Segretario Generale *pro-tempore*).


Tipo atto e/o provvedimento amministrativo	numero	note
Determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura finanziaria	7	
Deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio	10	
Atti dirigenziali afferenti alla scelta del contraente per affidamento lavori o forniture beni e servizi ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti	0	
Atti dirigenziali aventi ad oggetto autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, misure sanzionatorie	5	
Atti dirigenziali aventi ad oggetto concessione di contributi ad Enti o a privati	5	
Ordinanze dirigenziali vari Uffici		
Ordinanze dirigenziali Ufficio Traffico	0	
Provvedimenti afferenti a autorizzazione/concessione edilizia	0	
Totale	27	

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione e riportati in ciascuna delle suddette schede-tipo per il controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:


- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed agli Uffici e/o soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati, e destinatari degli specifici rilievi; suggerimenti e direttive opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, per il caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, il controllo *ex post* è stato sempre condotto tenendo conto del duplice profilo d'analisi (formale-redazionale e procedurale), superiormente descritto, ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento.

❖ **PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**


- 1) **Competenza dell'organo** – su n. 27 provvedimenti controllati, **nessun provvedimento** è risultato viziato per incompetenza dell'organo.



- 2) **Riferimenti normativi** – Su n. 27 atti controllati, per n. 2 provvedimenti dirigenziali è stata rilevata l'irregolare citazione della normativa di riferimento.




- 3) **Descrizione della istruttoria seguita** – va segnalato che, su n. 27 provvedimenti controllati, per **nessuno** di essi è stata riscontrata carenza nella descrizione dell'istruttoria del procedimento seguito, rilevandosi un considerevole miglioramento rispetto al I semestre del 2019 (erano stati riscontrati n. 14 provvedimenti carenti su n. 24 esaminati).




- 4) **Motivazione** – va segnalato che, su n. 27 provvedimenti controllati, per **uno solo** di essi è stata rilevata carenza nella esplicitazione della motivazione del provvedimento, tuttavia potendosi segnalare, anche in questo caso, un considerevole miglioramento rispetto al I semestre del 2019 (n. 3 provvedimenti su n. 24 esaminati risultati carenti nella costruzione

della motivazione). Si ribadisce, al riguardo, che, nonostante l'esiguo numero di casi interessati dalla irregolarità in argomento, il detto rilievo – ogni volta sottoposto all'attenzione degli Uffici, di volta in volta, interessati per le conseguenti valutazioni di competenza – merita di non essere sottovalutato (ancorché afferente ad una irregolarità percentualmente minore), atteso che il difetto di motivazione, sia pure carente nella relativa indicazione, inficia la legittimità dell'atto adottato.




- 5) **Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore finalizzato a rilevare la corretta citazione dei documenti, che siano (eventualmente) allegati al provvedimento ovvero indicati come tali, nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati; ed invero, **su 27** provvedimenti esaminati, solo per **n. 2** di essi è stata riscontrata una carente gestione della pertinente documentazione da accludere al provvedimento, attesa la mancanza degli allegati espressamente in esso citati come tali. Si rileva, al riguardo un lieve miglioramento rispetto al I semestre 2019 (su 24 provvedimenti esaminati, per n. 3 di essi è stata riscontrata l'irregolarità rispetto all'indicatore in questione).




- 6) **Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento/RUP (responsabile unico del procedimento)** – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del

procedimento/RUP. Al riguardo, **su n. 27** provvedimenti controllati in **nessuno** di essi è stata riscontrata una irregolarità inerente all'indicatore in argomento (con un migliore risultato rispetto al I semestre del 2019).




- 7) **Coerenza del dispositivo** – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d'esame è stato focalizzato sulla rispondenza e congruenza dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Al riguardo, **su n. 27** provvedimenti controllati in **nessuno** di essi è stata riscontrata una irregolarità inerente all'indicatore in argomento (con un migliore risultato rispetto al I semestre del 2019, allorquando detta irregolarità - quale circostanza atta ad inficiare la legittimità dell'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere – era stata riscontrata in relazione a n. 3 provvedimenti su complessivi n. 24 esaminati nel periodo di riferimento).




- 8) **Completezza del dispositivo** - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti deliberativi e dirigenziali è stato focalizzato sulla completezza ed accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo del provvedimento adottato rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Al riguardo, **su n. 27** provvedimenti controllati in **nessuno** di essi è stata riscontrata una irregolarità inerente all'indicatore in argomento (con un netto migliore risultato rispetto al I semestre del

2019, allorquando su n. 24 atti esaminati nel periodo solo in relazione a n.6 provvedimenti era stata riscontrata una non piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della completezza della manifestazione di volontà dell'organo).




- 9) **Cautele “Privacy”** – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Al riguardo, **su n. 27** provvedimenti controllati solo per **n. 3** di essi è stata riscontrata una irregolarità inerente all'indicatore in argomento (con un netto *migliore risultato* rispetto al I semestre del 2019, atteso che su n. 24 atti esaminati in detto periodo una errata applicazione della normativa in argomento, in sede di redazione dell'atto, era stata riscontrata in relazione a n.11 provvedimenti).




- 10) **Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. (*“In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità*

cui è possibile ricorrere”). E, purtuttavia, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “...*l’omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto* (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)...”(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013), si segnala che, **su complessivi n. 27** atti esaminati, la suddetta indicazione è stata riscontrata insussistente solo in relazione a **n. 2** di essi, controllati nel periodo di riferimento, ed ancorché nel caso di n. 19 atti l’indicazione sia stata rilevata come “non dovuta”, (con un netto migliore risultato rispetto al I semestre del 2019, atteso che su n. 24 atti esaminati in detto periodo la clausola risolutiva del contenzioso di cui all’indicatore in argomento era stata riscontrata insussistente in relazione a n. 14 di essi, ed ancorché nel caso di n. 12 atti l’indicazione sia stata rilevata come “non dovuta”).




- 11) **Regolare sottoscrizione da parte del Dirigente** - **su n. 27** provvedimenti controllati nel periodo di riferimento in **nessuno** di essi è stata riscontrata l’irregolarità secondo cui non risulta indicato il nominativo del Dirigente che sottoscrive l’atto (con un migliore risultato rispetto al I semestre del 2019, ancorché detta irregolarità era stata riscontrata in relazione a n. 1 provvedimento su complessivi n. 24 esaminati in detto periodo).




12-13) Pubblicazione all'Albo Pretorio on line - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione *de qua* dei n. 27 provvedimenti amministrativi controllati è stata ulteriormente focalizzata sulla necessità di curare, nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all'adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza. Ciò ha consentito di riscontrare che **su complessivi n. 27** atti deliberativi o dirigenziali esaminati, la prescritta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio *on line* è risultata carente sotto i seguenti profili:

- **n. 5** provvedimenti sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della loro integrità documentale (con un considerevole *migliore risultato* rispetto al I semestre del 2019, atteso che detta irregolarità era stata riscontrata in relazione a n. 17 provvedimento su complessivi n. 24 esaminati in detto periodo).
- **n. 5** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale (senza alcun sostanziale miglioramento rispetto a quanto rilevato nel I semestre 2019, atteso che detta irregolarità era stata riscontrata in relazione a n. 4 provvedimento su complessivi n. 24 esaminati in detto periodo).




❖ PROFILO REGOLARITA' PROCEDIMENTO

14) Pubblicazione estratto del provvedimento - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al tenore del vigente dell'art. 18 (*“Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet”*), come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. n. 11/2015, che al comma 1 così dispone: *“Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia...”*. Ai fini di quanto sopra, si segnala un sostanziale miglioramento, atteso gli unici **n. 2 provvedimenti, su n. 27 controllati**, riscontrati carenti sotto il profilo della redazione dell'estratto, risultano tuttavia sanati, atteso che i contenuti dei provvedimenti risultano comunque visionabili.




- 15) **Rispetto tempistica procedimentale** – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell’*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l’esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 27 procedimenti** esaminati in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 12** procedimenti si è riscontrata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell’assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione disciplinato dalla legge (dato sostanzialmente non migliorato rispetto al I semestre 2019, atteso che in tale periodo di riferimento detta irregolarità era stata riscontrata in relazione a n. 8 provvedimenti su complessivi n. 24 esaminati in detto periodo).



- 16) **Rispetto termini di conclusione del procedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all’art. 2 (rubricato “*Tempi di conclusione del procedimento*”) della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d’ufficio, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il

termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che **su complessivi n. 27** procedimenti esaminati in correlazione ai provvedimenti deliberativi e dirigenziali di riferimento controllati, **n. 13** procedimenti sono risultati conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento (vedasi, anzitutto, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, regolamento di contabilità o altro regolamento pubblicato sul sito web istituzionale): circostanza della quale si è provveduto a richiedere, ove occorrenti, delucidazioni in merito al ritardo riportato. (Va, pertanto, riscontato, che il dato non è sostanzialmente migliorato rispetto al I semestre 2019, atteso che in detto periodo di riferimento detta irregolarità era stata riscontrata in relazione a n. 8 provvedimenti su complessivi n. 24 esaminati in detto periodo).




- 17) Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento** - - Tale indicatore – originariamente tratto dalla previsione *ex art. 2, co.9-quinquies*, L.241/90 – è divenuto più incisivamente applicabile in virtù della recente L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (entrata in vigore dal 24/05/2016) che ha modificato (cfr. art. 25) l’art. 2 della L.R. 10/91 con il comma del seguente tenore: “*4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo”*. Pertanto, posto che – a differenza della previsione della citata norma di legge nazionale (che si riferisce ai soli “*provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte*”) – la predetta disposizione di legge regionale fa riferimento ad entrambi i tipi di procedimento amministrativo (sia “ad istanza di parte” che “ad iniziativa d’ufficio”), va segnalato che **su n. 27 provvedimenti amministrativi controllati** (di cui n. 19 afferenti a procedimenti ad iniziativa “d’ufficio” e n. 8 a procedimenti “ad istanza di parte”), per **n. 3** di essi è stata riscontrata l’irregolarità in argomento; un dato al netto di n. 10 procedimenti, tutti ad istanza d’ufficio ed afferenti al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, per i quali, nonostante sia stata rilevata l’assenza delle indicazioni prescritte dalla suddetta norma, detta carenza è risultata tuttavia “non rilevante”,

atteso che il procedimento per l'adozione del pertinente atto deliberativo di Consiglio Comunale si pone quale fase endo-procedimentale, o sub-procedimentale, rispetto all'originario procedimento da cui è scaturita la costituzione dell'obbligazione di pagamento, senza previo impegno di spesa, da parte dell'Amministrazione comunale. [Va, al riguardo, rammentato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 10/91 a proposito della decorrenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: "...Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte"; ed, inoltre: la complementare introduzione ex L.R. n. 8/2016 del comma 4-ter dell'art. 2 L.R. 10/91 che dispone: "La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198").


❖ **ULTERIORI OSSERVAZIONI**

18) Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto) – detto indicatore trae origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti imposti, di volta in volta, dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. Sotto tale profilo, va segnalato che **su n. 27 provvedimenti amministrativi** controllati **n. 6** di essi sono stati riscontrati carenti per lo più (n. 5 su n. 6) in relazione ad adempimenti dettati dalla normativa sulla trasparenza.



19) Rispetto normativa in tema di contabilità pubblica – in relazione al parametro di cui a detto indicatore concernente la conformità degli atti dirigenziali di natura finanziaria (ed ormai inserito, a regime, in seno alle relative schede di controllo) alle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata, si segnala che **su n. 4**

atti di natura finanziaria (nell'ambito dei complessivi n. 27 provvedimenti controllati nel periodo di riferimento) in **nessuno** di essi è stata riscontrata una irregolare applicazione della normativa in argomento (con un migliore risultato rispetto al I semestre del 2019, ove nell'ambito dei complessivi n. 24 provvedimenti amministrativi controllati nel periodo di riferimento, rispetto ai n. 5 atti di natura finanziaria per n.1 di essi è stata rilevata la mancata evidenziazione, nella nuova dimensione digitale dell'atto, del rispetto delle regole in materia contabile).



- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Conformità alla normativa sulla assenza di conflitto di interessi del R.U.P. ex art. 6- bis della L.n. 241/1990 ed art. 42 del D.lgs. n. 50/2016) – non essendo stati controllati, nel periodo di riferimento, provvedimenti dirigenziali a contrattare per la scelta del contraente in base alle norme del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in atto non sussistono dati afferenti ad irregolarità da segnalare in relazione a detto indicatore.

- ❖ (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Riferimento al rispetto del principio di rotazione nell'affidamento (Linea Guida ANAC ex deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sulla necessità di motivare invito del precedente affidatario) – non essendo stati controllati, nel periodo di riferimento, provvedimenti dirigenziali a contrattare per la scelta del contraente in base alle norme del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in atto non sussistono dati afferenti ad irregolarità da segnalare in relazione a detto indicatore.

CONCLUSIONE

Conclusivamente, con riferimento al I semestre 2020 - in cui sono stati esaminati complessivi n. 27 provvedimenti amministrativi (di cui n. 8 “semplici” e n. 19 “complessi”) – confrontando i dati con quelli del I semestre 2019, emerge un considerevole tendenziale miglioramento nelle tecniche di redazione e gestione degli atti, particolarmente apprezzabile con specifico riguardo a quasi tutti gli indicatori, ad eccezione che per quelli riguardanti i tempi di pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio *on line* (indicatore 13: “non tempestiva pubblicazione all’albo pretorio *on line*”), quelli delle fasi endoprocedimentali del procedimento amministrativo (indicatore 15: “rispetto tempistica procedimentale”) e quelli concernenti l’adempimento di specifiche prescrizioni di legge (indicatore n. 18).

Alla luce, pertanto, degli esiti di cui alla presente relazione – afferenti alle risultanze dell’attività del prescritto controllo *ex post* effettuato nel periodo di riferimento (I semestre Anno 2020), quale dato parziale sul controllo in argomento, si rappresenta che un completo raffronto sull’andamento lavorativo degli Uffici (che permetta di evidenziare il sostanziale miglioramento o peggioramento della correttezza e regolarità dell’azione amministrativa rispetto ai parametri di riferimento) potrà essere effettuato allorquando si potrà disporre dei dati complessivi afferenti al corrente anno 2020 da confrontare con quelli rilevati nell’anno 2019.

Tanto si rappresenta, in funzione degli adempimenti previsti in materia dalla legge.

**Il Segretario Generale
Dott. Antonio Le Donne**